



D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 Commentato

Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69

(ultimo aggiornamento gennaio 2026)

Progesa S.p.A.

Viale Italia, 21
46100 Mantova
+39 0376 384898
www.progesa.com

www.bilancio-consolidato.com
support@bilancio-consolidato.com

Bilancio Consolidato

Il software per la gestione dei Gruppi di Imprese.

PROVALO ADESSO!



Gruppi di Aziende

Gestisci in un'unica piattaforma integrata tutte le aziende del tuo gruppo, creando strutture di analisi uniformi e confrontabili.



Consolidato Gestionale

Consolida le aziende del gruppo in schemi di analisi che ti consentono di analizzare gli scostamenti tra singole aziende ed avere una visione di gruppo.



Rettifiche Consolidamento

Utilizza le procedure semplificate di consolidamento e duplica le scritture da un periodo all'altro. Condividi il processo con le altre aziende del gruppo.



Gruppi di Aziende

Gestisci in un'unica piattaforma integrata tutte le aziende del tuo gruppo, creando strutture di analisi uniformi e confrontabili.



Consolidato Gestionale

Consolida le aziende del gruppo in schemi di analisi che ti consentono di analizzare gli scostamenti tra singole aziende ed avere una visione di gruppo.



Rettifiche Consolidamento

Utilizza le procedure semplificate di consolidamento e duplica le scritture da un periodo all'altro. Condividi il processo con le altre aziende del gruppo.

UTILIZZANO GIÀ PARETO

aster
Agenzia Servizi al Territorio

Careca
Group

TINAZZI

AR-TEX
your performance, our excellence

MPJ
GROUP

LODI

Bottari
EUROPE

capellini
LEONARDI

brar
High-current leader

Polis
CERAMICHE

extrema

SELETTI

DONDI
HOME

CESARE ROVERSI

EUROIMPIANTI
coating lines

NEXUMstp

MPE

Progesa S.p.A.
Viale Italia, 21
46100 Mantova
0376 384898

www.pareto-software.com
info@pareto-software.com

Sommario

CAPO III	4
Art. 25 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato	4
Art. 26 Imprese controllate	4
Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato	5
Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento	6
Art. 29 Redazione del bilancio consolidato	7
Art. 30 Data di riferimento del bilancio consolidato	8
Art. 31 Principi di consolidamento	8
Art. 32 Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati	9
Art. 33 Consolidamento delle partecipazioni	9
Art. 34 Uniformità dei criteri di valutazione	10
Art. 35 Scelta dei criteri di valutazione	10
Art. 36 Partecipazioni non consolidate	11
Art. 37 Consolidamento proporzionale alla partecipazione	11
Art. 38 Contenuto della nota integrative	12
Art. 39 Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni	13
Art. 41 Revisione legale del bilancio consolidato	15
Art. 42 Pubblicazione del bilancio consolidato	16
Art. 43 Obblighi delle imprese controllate	16
CAPO IV	16
Art. 44 Enti creditizi e finanziari ... <i>omissis</i> ...	16
Art. 45 Bilancio d'esercizio ... <i>omissis</i> ...	16
Art. 46 Bilancio consolidato ... <i>omissis</i> ...	16

**CAPO III
Bilancio consolidato****Art. 25 Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato**

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Questo articolo individua i soggetti obbligati alla redazione del bilancio distinguendo tra diverse categorie di società. La caratteristica fondamentale è chiaramente quella del controllo di una impresa, non della forma giuridica della controllante. Secondo l'art. 25 sono soggette all'obbligo di consolidamento le società che controllano almeno una società e che siano società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.

Allo stesso obbligo sono soggetti le società cooperative, società di mutua assicurazione e, ai sensi dell'art. 2401 c.c., gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale.

Art. 26 Imprese controllate

1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

- a. le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 2359 c.c. per opportuno confronto con il disposto dell'art. 26 del D. Lgs. 127/91:

"Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Art. 27 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

1 bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. (ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo)

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28.

4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione Europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n.15;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o nell'Unione Europea.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

Questo articolo tratta dei casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e le modifiche introdotte hanno portata essenziale rispetto ai limiti per la redazione obbligatoria del bilancio consolidato.

Comma 1 - il primo esonero può avvenire per mancato superamento di due su tre dei limiti dimensionali indicati per due esercizi consecutivi. Questo comma deve essere però letto al contrario per individuare l'obbligo di redazione che scatta non appena si verifichi il superamento di tali limiti. Gli amministratori della Capogruppo potrebbero accorgersi del superamento dei limiti successivamente alla chiusura dell'esercizio. In quel caso, e senza indugio devono provvedere a dotarsi dei mezzi necessari per poter procedere al consolidamento. Gli organi di controllo devono essere prontamente informati e, nel caso di presenza del Collegio Sindacale che racchiuda entrambe le funzioni di controllo, deve

D. Lgs. 1991/127 Commentato

essere nominato immediatamente dalla assemblea un revisore (o società di revisione) per attribuire a tale soggetto la funzione di controllo legale dei conti.

È stato precisato che i limiti sono da intendersi con riferimento non più ai valori aggregati (cioè ante operazioni di consolidamento), bensì ai valori di bilancio consolidato (cioè una volta effettuate le operazioni di consolidamento).

Comma 1 bis Tratta dell'esonero dal punto di vista matematico. I valori degli attivi e dei ricavi vengono aumentati del 20% per effettuare la verifica dell'esonero. Il significato della maggiorazione è appunto quello di considerare il valore di eventuali operazioni di consolidamento che da valori di aggregato portano sicuramente a valori di consolidato sicuramente inferiori. È infatti ben noto a tutti che l'eliminazione elementi infragruppo (crediti, debiti, costi, ricavi, finanziamenti) oltre alla elisione delle partecipazioni portano a valori consolidati di attivi e ricavi in genere di molto inferiori ai medesimi valori aggregati.

La verifica dell'esonero tramite un approccio matematico risponde anche ad una semplificazione e diminuzione degli oneri informativi a carico delle imprese che non devono predisporre il bilancio consolidato per sapere se infine saranno o non saranno tenuti alla redazione del bilancio consolidato

Comma 2 L'esonero per limiti dimensionali non si applica se la controllante o una delle società del gruppo abbia emesso titoli, di qualsiasi natura, quotati in borsa.

Comma 3 L'esonero dalla redazione prevista in questo comma si basa sulla assunzione che vi sia un'altra società a monte che rediga il bilancio consolidato superando la controllante a monte i limiti dimensionali indicati al precedente comma 1.

Comma 3 bis L'obiettivo della redazione del bilancio consolidato è la rappresentazione veritiera e corretta. Qualora la controllata (o le controllate nel loro complesso) siano irrilevanti rispetto alla controllante, è possibile la non redazione del bilancio consolidato anche in caso di superamento dei limiti dimensionali indicati al comma 1. Infatti i limiti dimensionali potrebbero essere superati già dalla sola controllante e la controllata rappresentare un elemento non determinante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo

Comma 4 Questo comma subordina l'esonero previsto dal comma 3 a due condizioni alternative indicate ai punti a) e b).

Comma 5 Le ragioni dell'esonero devono essere indicati in nota integrativa e qualora l'esonero sia utilizzato in forza di quanto previsto dal comma 3, presso la sede sociale deve essere depositato il fascicolo di bilancio consolidato redatto dalla Capogruppo. Nel caso in cui il bilancio consolidato sia redatto in lingua diversa da quella italiana, è previsto l'obbligo di traduzione in lingua italiana del fascicolo di bilancio ed il deposito dello stesso presso la sede sociale.

Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento

1. (abrogato)

2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Si ritiene opportuno riportare il testo dell'abrogato comma 1 "Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29." che spesso veniva utilizzato per evitare la redazione del bilancio consolidato. Con la sua abrogazione non è più possibile non procedere alla redazione del bilancio consolidato adducendo il fatto che le società da consolidare svolgano attività differenti (es. produttiva e commerciale). Resta dunque solo una possibilità di esclusione, peraltro facoltativa, nei casi indicati dal comma 2.

È il caso di precisare che il caso di una controllata in liquidazione volontaria non rientra nel caso previsto dal punto b) dato che la liquidazione volontaria può sempre revocata.

Il caso previsto al punto c) del secondo comma si ritiene possa essere "invocato" solo nel primo esercizio di acquisto di una partecipazione di controllo; dagli anni successivi si

D. Lgs. 1991/127 Commentato

porrebbero problematiche ben più ampie relative alla struttura organizzativa ed amministrativa del gruppo ed al relativo sistema di controllo interno. Per questo motivo è stato previsto che l'utilizzo della esclusione sulla base di questo punto debba avere carattere di eccezionalità.

Il punto d) necessita inoltre di un cambiamento di classificazione all'interno del bilancio d'esercizio di chi possiede la partecipazione unitamente ad un possibile cambiamento di valutazione del valore della partecipazione.

Si consideri come nel caso di un gruppo obbligato al bilancio consolidato per limiti dimensionali e che sia formato da sole due imprese, la facoltà di esclusione dal consolidamento della controllata a seguito della applicazione di uno dei punti indicati nel comma 2, porterebbe automaticamente alla non redazione del bilancio consolidato.

Art. 29 Redazione del bilancio consolidato

1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.

L'art. 29 riprende le stesse indicazioni dell'art. 2423 c.c. in merito al bilancio d'esercizio. Solamente si segnala che: a) il comma 1 prevede che la redazione del bilancio consolidato spetti agli amministratori della controllante; b) il comma 6 lascia la facoltà che l'intero bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) possa essere redatto in migliaia di euro e non solo la nota integrativa così come invece dispone l'art. 2423 c.c.

Il comma 3-bis ha inteso ratificare un comportamento utilizzato dai redattori del bilancio consolidato che solo soliti non riprendono le operazioni non rilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato nel suo complesso.

Sono poi evidenti tutti i riferimenti al gruppo ed al bilancio consolidato in luogo dei riferimenti alla singola società.

Art. 30 Data di riferimento del bilancio consolidato

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.

2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

Il bilancio consolidato è redatto dalla Capogruppo e sia i principi (v. oltre) che la data di riferimento sono quelli della Capogruppo. Viene previsto comunque al comma 2 il caso di chiusura da parte della maggioranza delle società controllate ad una data differente con la possibilità di variare la data di riferimento del bilancio consolidato.

La "maggioranza" è data intendersi in termini di rilevanza sul bilancio consolidato e non in termini di numero di società. Il comma 3 indica le modalità di inclusione nel consolidato di una società con diversa data di chiusura ed è prevista la predisposizione di un bilancio intermedio (v. OIC 30) che, pur non obbligando ad un passaggio in assemblea, deve in ogni caso essere approvato e riconosciuto dall'organo amministrativo della società in oggetto.

Art. 31 Principi di consolidamento

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Sono invece eliminati:

- a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
- b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
- c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
- d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa gli importi di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l'art. 2424-bis c.c.

*Il **comma 1** prevede la iniziale redazione del cd. "aggregato" nel quale vengono sommate "linea per linea" tutti gli elementi di attivo, passivo e conto economico.*

*Il **comma 2** al punto a) si riferisce alla elisione tra il valore di carico delle partecipazioni e la corrispondente frazione del patrimonio netto secondo le percentuali di consolidamento (che possono essere diverse dalle percentuali esprimibili in sede assembleare). Il punto b) ed il punto c) fanno invece riferimento alla eliminazione degli elementi reciproci dei saldi infragruppo (crediti, debiti, ricavi e costi). Da ultimo, il punto d) del comma 3.*

*Il **comma 3** concede la facoltà di non eliminare operazioni che generino margini infragruppo se concluse a valori di mercato e se la loro determinazione diventi eccessivamente onerosa.*

*Il **comma 4** rimanda all'art. 2424-bis, punto 6-bis) c.c. per il trattamento delle eventuali azioni proprie.*

**D. Lgs. 1991/127
Commentato****Art. 32 Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati**

1. *Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.*
2. *Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.*
3. *L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi".*
4. *La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".*

Le previsioni di questo articolo sono ampiamente commentate nel nostro "Manuale Operativo per la redazione del Bilancio Consolidato".

Art. 33 Consolidamento delle partecipazioni

1. *L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.*
2. *Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.*
3. *L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "avviamento" salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6 dell'art. 2426 c.c.*
4. *Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.*

Questo articolo tratta della prima inclusione di una controllata nel consolidato e, nello specifico, identifica le modalità per gestire le differenze tra valore della partecipazione e corrispondente patrimonio netto a seguito della fase di elisione.

Comma 1 - *è consentito attuare l'elisione della partecipazione non solo con riferimento alla data di acquisizione ma anche al momento del primo consolidamento. Questo perché l'acquisto del controllo può essere stato in annualità molto lontane o anche in modo progressivo nel corso degli anni così da rendere la ricostruzione del controllo eccessivamente onerosa, se non addirittura impossibile.*

Comma 2 - *nella assunzione che il bilancio della controllata sia stato dapprima reso "consolidabile", la differenza da annullamento risultante dalla elisione della partecipazione viene dapprima imputata agli elementi dell'attivo e del passivo.*

Comma 3 - *il residuo valore, dopo l'attribuzione all'attivo ed al passivo patrimoniale di eventuali plusvalori e minusvalori latenti, può risultare positivo o negativo. Per una trattazione più completa si rimanda al nuovo principio contabile OIC 17 "il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione*

D. Lgs. 1991/127 Commentato

dell'eventuale avviamento" (par. 54-55-56) ed "il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento (par. 57-58-59-60)

Art. 34 Uniformità dei criteri di valutazione

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi.

2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate in nota integrativa.

I principi di redazione di un bilancio consolidato devono in linea di principio: a) essere unici per tutte le società coinvolte nel consolidamento; b) coincidere con quelli della Capogruppo.

L'art. 34 indica questa necessità prevedendo l'obbligo di eliminare possibili difformità che impediscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione del gruppo. Per converso difformità, in casi eccezionali, possono essere mantenute nel caso in cui queste favoriscano la rappresentazione veritiera e corretta, siano eccezionali e siano debitamente motivati in nota integrativa.

L'omogeneizzazione dei principi contabili è una operazione cd. di pre-consolidamento e consiste nella valutazione secondo i medesimi principi di poste contabilizzate secondo principi differenti nei singoli bilanci di esercizio delle controllate. La necessità di una differente valutazione non deriva dalla considerazione che i bilanci delle controllate siano "sbagliati", ma dal fatto che utilizzano principi di redazione differenti ancorché accettati e validi per la loro redazione.

Un esempio può essere rappresentato dalla capitalizzazione di taluni costi immateriali che può non essere riconosciuta a livello della Capogruppo (e quindi del bilancio consolidato), mentre può essere stata contabilizzata a livello di singola controllata. Un esempio può essere quello della valutazione del magazzino che, per fattispecie simili, può essere valutato con metodi differenti (es. con il metodo del costo medio ponderato a livello di bilancio consolidato e secondo il LIFO nel caso di un bilancio di una controllata).

Dal punto di vista pratico, l'omogeneizzazione si traduce in rettifiche riassunte in scritture che devono essere tenute, gestite ed aggiornate nei vari bilanci consolidati fino al permanere della diversità di criteri di valutazione delle varie poste tra il bilancio consolidato ed i bilanci delle singole società consolidate.

Art. 35 Scelta dei criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

La adozione di criteri di valutazione differenti da quelli della Capogruppo, purché previsti dal Codice Civile, deve essere motivata in nota integrativa. Un esempio tipico è quello di società capogruppo che detengano esclusivamente partecipazioni o di società capogruppo commerciali che controllano società produttive. Nel primo caso alcuni criteri di valutazione non saranno presenti nella Capogruppo e dovranno essere mutuati per rilevanza dalle società produttive. Nel secondo caso, alcune rimanenze possono essere considerate alternativamente merci o prodotti finiti.

La scelta di determinati criteri di valutazione impone peraltro di omogeneizzare valutazioni e valori di modo da non avere nella stessa voce di bilancio, importi riferiti alla medesima fattispecie valutati ed iscritti secondo criteri differenti.

Il riferimento è in ogni caso ai criteri ammessi dal codice civile.

Art. 36 Partecipazioni non consolidate

1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4 dell'art. 2426 c.c. Tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.

Quanto al **comma 1** dell'art. 36 si ricorda che il comma 4 dell'art. 2426 c.c. indica che "le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile".

Il punto 1 del comma 1 dell'art. 2426 c.c. prevede che "le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile".

Il comma 1 fa riferimento alle partecipazioni in imprese controllate non consolidate (e rilevanti) ai fini del bilancio consolidato. Tali partecipazioni devono (non è una facoltà) essere valutate nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto, ma potrebbero già essere state valutate secondo il metodo del patrimonio netto nel bilancio d'esercizio della controllante o delle consolidate.

In caso di bilancio consolidato non sarebbe quindi necessario effettuare ulteriori differenti valutazioni considerato che il metodo del patrimonio netto è già stato applicato nel bilancio d'esercizio.

È chiara invece la previsione del **comma 2** dell'art. 36 che permette la facoltà (non l'obbligo) di non adottare il metodo del patrimonio netto in luogo del mantenimento del criterio del costo eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore.

Art. 37 Consolidamento proporzionale alla partecipazione

1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma c.c.

2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.

Questo articolo prevede una facoltà e non un obbligo. Si riferisce alle società partecipate sotto controllo congiunto, e quindi non controllate, purché la percentuale di partecipazione non sia almeno di collegamento secondo quanto indicato dal terzo comma dell'art. 2359 "Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

D. Lgs. 1991/127 Commentato

La inclusione nel bilancio consolidato non avviene sommando per intero i valori di attivo, passivo, costi e ricavi come per le società controllate, ma sommando i valori di attivo, passivo, costi e ricavi rapportati alla percentuale di partecipazione. La eliminazione degli elementi reciproci avviene anch'essa in base alla percentuale di partecipazione.

Questa situazione si può riscontrare nelle società sono sottoposte a controllo congiunto al 50% da parte di due società e che abbiano anche lo stesso numero di componenti negli organi amministrativi, presumendo quindi che il controllo sia congiunto oltre che di fatto, anche di diritto. Come riportato in precedenza, vale però anche in caso di società collegate sottoposte a controllo congiunto.

Art. 38 Contenuto della nota integrative

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

- a) i criteri di valutazione applicati;
- b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;
- b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;
- d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo";
- e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;
- g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
- h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
- m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;
- o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti e delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché per effetto degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- o-bis) (abrogato);
- o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: 1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di

D. Lgs. 1991/127 Commentato

patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture: 1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; 2) i motivi per quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.

o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

- a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
- b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
- c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;
- d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-bis Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

Questo articolo prevede il contenuto minimo della nota integrativa consolidata, anche in questo caso molto simile ma non del tutto uguale alle previsioni del bilancio d'esercizio (art. 2427 "Contenuto nota integrativa").

Art. 39 Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni

1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:

- a) la denominazione, la sede e il capitale;

D. Lgs. 1991/127 Commentato

- b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

4. È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

Il comma 1 bis colma una lacuna informativa ed è inteso a permettere al lettore del bilancio l'immediato confronto tra il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della partecipata e il valore della partecipazione iscritto a bilancio.

Nel caso di variazioni significative dell'area di consolidamento (**comma 3**) tali da rendere non chiaro il confronto tra il bilancio consolidato del presente esercizio e quello dell'esercizio precedente si pone un problema di interpretazione dei dati e di comparabilità degli stessi. La soluzione tecnica adottabile è quella di predisporre le tabelle di nota integrativa e di relazione sulla gestione evidenziando una colonna di variazione relativa agli effetti della differente area di consolidamento; in questo modo non si confonde ad es. un acquisto di un cespite con la acquisizione dei cespiti a seguito di inserimento nel consolidato di una nuova controllata. Si ritiene opportuno evidenziare separatamente in una colonna gli effetti legati alle nuove società oggetto di consolidamento dagli effetti legati alle società che non sono più oggetto di consolidamento per cessione a terzi o perché non più consolidate.

La facoltà prevista dal **comma 4** non deve essere interpretata come una possibilità di esclusione dal bilancio consolidato di una impresa controllata. Il testo previsto dalla norma è chiaro "è consentito omettere l'indicazione ...", cioè è consentito solamente non indicare il nome della società, non si tratta di una facoltà di esclusione aggiuntiva alle previsioni dell'art. 28, comma 2. Questa casistica può trovare fondamento nel caso di imprese operanti in paesi che potrebbero essere soggetti a boicottaggio oppure nel caso in cui l'inclusione di una società nell'elenco potrebbe arrecare grave danno al gruppo nel caso di società concorrenti. Questa facoltà è prevista sia per le imprese controllate che per le imprese collegate e, in ogni caso per tutte le società partecipate, suscettibili di essere inserite nell'elenco di cui all'art. 38, comma 2.

Art. 40 Relazione sulla gestione

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.

1-bis L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro

D. Lgs. 1991/127 Commentato

gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli di sostenibilità pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) (abrogato);
- c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

- 1. gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- 2. l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

2-bis) La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

2-ter) La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.

Questo articolo prevede il contenuto minimo della relazione sulla gestione consolidata che deve essere predisposta dagli amministratori della Capogruppo. Ancora più delle previsioni circa la nota integrativa, le previsioni per la relazione sulla gestione sono molto simili a quelle richieste per il bilancio d'esercizio (art. 2428 "Relazione sulla gestione") pur facendo riferimento al Gruppo e non alla singola società.

Art. 41 Revisione legale del bilancio consolidato

- 1.** Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.
- 2.** La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.
- 3.** Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
- 4.** Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Pure il bilancio consolidato è sottoposto alla espressione di un giudizio professionale da parte del revisore della Capogruppo. A questo proposito va ricordata la previsione dell'art. 2409 bis c.c.: "La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale

D. Lgs. 1991/127 Commentato

dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro."

In definitiva, in caso di bilancio consolidato il Collegio Sindacale non potrà più svolgere entrambe le funzioni di controllo e la Capogruppo dovrà scindere le due funzioni di controllo affidando la funzione di controllo legale dei conti (cd. "controllo contabile") ad un revisore o ad una società di revisione.

Il comma 3 e 4 indicano poi delle tempistiche per la messa a disposizione del bilancio consolidato per il controllo a favore del revisore (o società di revisione) e la messa a disposizione per i soci presso la sede sociale. Va notato che il fascicolo relativo al bilancio consolidato deve essere depositato con le medesime tempistiche del bilancio della Capogruppo. Quindi, nel caso in cui si richiedano i cd. maggiori termini per l'approvazione, questa dilazione temporale varrà sia per il bilancio d'esercizio della Capogruppo sia per il bilancio consolidato.

Art. 42 Pubblicazione del bilancio consolidato

1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio.
2. (abrogato)
3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile.

Così come per il deposito, la pubblicazione del bilancio consolidato segue le stesse regole del bilancio d'esercizio relativamente alla pubblicazione.

Va notato come non siano indicati articoli relativi alla approvazione del bilancio consolidato da parte della Assemblea dato che si tratta di un assemblaggio tecnico di bilanci regolarmente approvati.

Essendo responsabilità degli Amministratori della Capogruppo, è comunque implicita la necessità della approvazione del bilancio consolidato da parte dell'organo amministrativo della Capogruppo.

Art. 43 Obblighi delle imprese controllate

1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

L'art. 43 è l'unico articolo che prevede degli obblighi a carico degli organi amministrativi delle varie società. Come detto il bilancio consolidato è responsabilità degli Amministratori della Capogruppo che possono però redigerlo dal punto di vista tecnico solo se le informazioni arrivano in modo tempestivo per poter procedere al consolidamento.

In definitiva chi si occupa del consolidamento è responsabile anche della sua organizzazione. Deve inviare per tempo le richieste di informazioni alle società oggetto di consolidamento istruendo adeguatamente i destinatari ed indicando le tempistiche di raccolta delle informazioni.

Gli organi amministrativi delle società controllate sono invece responsabili, ed hanno l'obbligo, di fornire le informazioni in modo tempestivo e secondo le modalità richieste.

CAPO IV Disposizioni transitorie e finali

- | | |
|--|-----------------|
| Art. 44 Enti creditizi e finanziari | ... omissis ... |
| Art. 45 Bilancio d'esercizio | ... omissis ... |
| Art. 46 Bilancio consolidato | ... omissis ... |

Contatti

Un approccio globale e tempestivo è richiesto alle imprese di qualunque settore. Spesso si impongono scelte strategiche, da deliberare in modo rapido ma ponderato, sulla base delle opportunità suggerite da sempre più sofisticati processi produttivi e di vendita.

La necessità delle aziende di sviluppare al proprio interno competenze innovative su problematiche non strettamente legate al business, può richiedere, quale soluzione per rispondere alle esigenze di flessibilità e competenza, il supporto di specialisti.

L' allineamento degli obiettivi tra azienda e cliente garantisce il raggiungimento di risultati eccellenti.

La missione di **Progesa** si traduce in:

- capacità di focalizzare le problematiche;
- approccio multidisciplinare;
- operatività diretta con il Management

Progesa si propone oggi tra le aziende leader della Consulenza Direzionale per il mercato delle Piccole e Medie imprese, come unico interlocutore per una vasta gamma di servizi. Con l'ingresso in **ETL Global**, PROGESA consolida e potenzia il progetto di crescita, mantenendo immutata la propria identità e la politica di attenzione al cliente.

PROGESA S.P.A.

Viale Italia, 21
46100 Mantova
+39 0376 384898
www.progesa.com
info@progesa.com